

**STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE DELLA COMUNITA' LITUANA IN ITALIA (C.L.I.)**

ART. 1

È costituita con sede in Via Casalmonferrato 20, 00182 Roma, l'Associazione denominata "La Comunità Lituana in Italia" (in lingua lituana: "Italijos Lietuviu Bendruomene").

L'Associazione è la continuazione della già legalmente esistente Associazione "Lituania", il cui statuto viene aggiornato e adattato allo Statuto della "Comunità dei Lituani del Mondo", con sede a Vilnius, in Lituania, indirizzo: Pasaulio Lietuviu bendruomenes Atstovybe Lietuvoje, Gedimino pr. 53, LR Seimo III rumai, 215 k., LT-2002 Vilnius, Lituania.

ART. 2

L'Associazione è volontaria, democratica e non ha fini di lucro.

L'Associazione propone di creare un punto di riferimento per i lituani in Italia, favorire, promuovere, ed effettuare attività ed incontri culturali di ogni genere, miranti alla conservazione, l'incremento e la diffusione della cultura lituana in Italia.

ART. 3

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 4

Sono Soci dell'associazione:

- i fondatori
- le persone che abbiano raggiunto la maggiore età e che intendono dare il loro apporto per il conseguimento degli scopi associativi e versino le quote associative
- le persone che non avendo la maggiore età godono delle attività loro dirette, ma non hanno l'obbligo di versare le quote associative, non hanno diritto di voto, e non possono ricoprire cariche elettive

Sono soci "ad honorem" le persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dell'associazione. I soci "ad honorem" non hanno l'obbligo di versare le quote associative, non hanno diritto di voto, e non possono ricoprire cariche elettive.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sull'ammissione dei soci con voto unanime.

ART. 5

I soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall'appartenenza all'organizzazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo. La qualità di socio viene meno in seguito a:

- rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche
- per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni

- per indegnità deliberata dal Consiglio.

Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito.

ART. 6

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da donazioni, lasciti e dalle eventuali eccedenze di bilancio. Le entrate sono costituite da contributi associativi e da terzi, da sovvenzioni dello Stato e di enti pubblici o privati, da proventi delle attività svolte.

ART. 7

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile deve essere convocata l'assemblea per approvare il bilancio consuntivo e preventivo, e la relazione del Presidente.

La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Alla assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

ART. 8

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- l'Assemblea Locale
- il Consiglio Direttivo Locale
- il Collegio dei Revisori dei Conti Locale

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi sociali nell'espletamento dei loro incarichi.

ART. 9

L'Assemblea dei Soci si riunisce su convocazione del Presidente stesso in via ordinaria e una volta all'anno. Il tempo, il luogo, e l'ordine dei lavori vengono comunicati dal Presidente ai soci almeno 10 giorni prima della riunione dell'Assemblea dei soci.

L'Assemblea viene aperta dal Presidente oppure da un suo incaricato. L'Assemblea è presieduta da un presidente da essa eletto.

Il Presidente dell'Assemblea sceglie il Collegio dei segretari per redigere il protocollo dei lavori. Il Protocollo viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Spetta all'assemblea:

- deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo,
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo,
- deliberare sulle modifiche dello statuto,
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

Tutti i soci partecipanti all'Assemblea hanno il voto decisivo.

L'assemblea straordinaria si convoca inoltre qualora il Presidente ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci.

ART. 10

L'assemblea ha luogo con la partecipazione di non meno della metà dei soci.

Mancando in prima convocazione il numero legale, dopo un'ora l'assemblea ha luogo ugualmente, senza prendere in considerazione il numero degli effettivi partecipanti; essa però può discutere solo gli argomenti precisati sul foglio d'invito.

L'assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

ART. 11

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti. Il Consiglio Direttivo resterà in carica per 2 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulla eventuale determinazione delle quote associative; mantenere i rapporti con gli organi della "Comunità dei Lituani del Mondo" e con le Comunità lituane degli altri Paesi; nominare i propri rappresentanti all'Assamblea della "Comunità dei Lituani del Mondo".

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza con la presenza di almeno la metà dei componenti.

In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio può delegare determinati compiti in via continuativa al Presidente e ad uno o più dei suoi membri o ad altra persona.

Il Consiglio Direttivo di norma viene convocato dal Presidente ovvero dai due terzi dei suoi componenti.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

ART. 12

Vengono eletti dal Consiglio Direttivo il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario ed il Tesoriere con una maggioranza dei due terzi dei voti dei suoi componenti.

Il Presidente e in sua assenza o impedimento il vicepresidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, vigila sull'attuazione delle loro deliberazioni, compie gli atti d'urgenza da sottoporre alla ratifica del consiglio, intrattiene i rapporti con i terzi.

Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e mantiene l'archivio dell'Associazione.

Venendo a mancare in caso di morte o per altre ragioni un membro del Consiglio Direttivo, al suo posto entra il candidato, non eletto, che ottenuto nelle elezioni il maggior numero di voti.

Tutte le cariche dei membri del Consiglio durano fino alla scadenza o decadenza del Consiglio Direttivo.

ART. 13

La rappresentanza legale dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi e il potere di firma spettano disgiuntamente al Presidente, al Tesoriere nonché a coloro che hanno eventualmente ricevuto dal Consiglio Direttivo specifici incarichi, ciascuno nell'ambito dei compiti ad essi attribuiti.

ART. 14

Il Presidente é responsabile dell'osservanza di tutte le norme di legge che regolano tali attività: egli rappresenta l'associazione di fronte ai terzi, in conformità con i poteri delegati dal Consiglio Direttivo al quale dovrà relazionare periodicamente l'andamento della sua attività eseguendo le delibere del Consiglio Direttivo per quanto gli compete.

ART. 15

Il Collegio dei Revisori dei conti é composto da tre membri effettivi tra cui uno viene nominato Presidente e da due supplenti, eletti, con la maggioranza dei soci presenti, e durano in carica tre anni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, accetta la regolare tenuta delle scritture contabili, certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti assiste alle riunioni delle assemblee dei soci e del Consiglio Direttivo.

ART. 16

In ogni singola località o regione in cui risiedono almeno 10 soci può essere convocata in via autonoma l'Assemblea Locale ed eletto un Consiglio Direttivo Locale e il Collegio dei Revisori dei Conti Locale. Dopo l'approvazione dei nuovi organi locali da parte del Consiglio Direttivo, il presidente del Consiglio Direttivo Locale diventa il membro del Consiglio Direttivo.

Gli organi a livello Locale hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto.

ART. 17

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, con una maggioranza dei due terzi dei Soci aventi diritto al voto, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. L'eventuale patrimonio esistente sarà devoluto ad un ente o istituzione designati dall'Assemblea dei Soci.

ART 18

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.